

D.P.C.M. 29 novembre 2001: “*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*” - Estratto

125

Note al DPCM 29 novembre 2001

Il decreto definisce i livelli essenziali di assistenza. In particolare, per quanto riguarda le cure domiciliari e palliative, nell’ambito della classificazione dei livelli (Allegato 1 A) si prevede nel livello “Assistenza distrettuale”:

G. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

- assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie forme di assistenza infermieristica territoriale)
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale

H. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale

- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale

L’allegato 1.B specifica le prestazioni erogabili, le fonti normative di riferimento, le modalità organizzative e standard e le liste di prestazioni per l’attività sociosanitaria a favore di malati terminali.

L’Allegato 1 C riprende sostanzialmente quanto riportato dal DPCM 14 febbraio 2001 in materia di integrazione sociosanitaria.

D.P.C.M. 29 novembre 2001

Definizione dei livelli essenziali di assistenza (*Estratto*)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi in data il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale, fra l'altro, contestualmente alla determinazione della disponibilità complessiva ed onnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, e in relazione con le risorse definite nello stesso accordo;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia sanitaria sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale pari a 138.000 miliardi di lire per il 2001, 146.376 miliardi di lire per il 2002, 152.122 miliardi di lire per il 2003 e 157.371 miliardi di lire per il 2004;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 novembre 2001;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e conformemente agli Accordi fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 agosto e 22 novembre 2001, i livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui agli allegati 1, 2, 3 e 3.1 che costituiscono parte integrante del presente decreto e alle linee-guida di cui all'allegato 4.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Allegato 1.A - CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali di Assistenza:

1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

- A. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie
- B. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali
- C. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro
- D. Sanità pubblica veterinaria
- E. Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
- F. Attività di prevenzione rivolte alla persona
 - a. vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
 - b. programmi di diagnosi precoce
- G. Servizio medico-legale

127

2. Assistenza distrettuale

- A. Assistenza sanitaria di base
 - medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare
 - continuità assistenziale notturna e festiva
 - guardia medica turistica (su determinazione della Regione)
- B. Attività di emergenza sanitaria territoriale
- C. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali
 - fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi di guerra), nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai sensi del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405
 - fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione clinica di fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate
- D. Assistenza integrativa
 - fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari
 - fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito
- E. Assistenza specialistica ambulatoriale
 - prestazioni terapeutiche e riabilitative
 - diagnostica strumentale e di laboratorio
- F. Assistenza protesica
 - fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali
- G. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

- assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie forme di assistenza infermieristica territoriale)
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione della gravidanza
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie
- attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV

H. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale

- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti
- attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici
- attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV

I. Assistenza termale

- cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie

128

3. Assistenza ospedaliera

A. pronto soccorso

B. degenza ordinaria

C. day hospital

D. day surgery

E. interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni)

F. riabilitazione

G. lungodegenza

H. raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali

I. attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti

Nell'ambito delle tre macroaree precedenti, è inclusa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari:

* Invalidi

- prestazioni sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti alla data di entrata in vigore della *legge n. 833 del 1978*

* Soggetti affetti da malattie rare

- prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della malattia ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti

* Soggetti affetti da fibrosi cistica

- fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico, compresi i supplementi nutrizionali

*** Nefropatici cronici in trattamento dialitico**

- rimborso spese di trasporto al centro dialisi

Altre provvidenze a favore dei dializzati (su determinazione regionale)

*** Soggetti affetti da diabete mellito**

- fornitura gratuita di ulteriori presidi diagnostici e terapeutici

*** Soggetti affetti da Morbo di Hansen**

- fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifici
- spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento

*** Cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all'estero**

- assistenza sanitaria autorizzata.

Allegato 1.B - RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI

LIVELLI DI ASSISTENZA

Assistenza distrettuale

Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e Standard	Liste di prestazioni	Rif.
Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP), compresa l'assistenza infermieristica distrettuale	<u>D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, all. G e H</u>		L'accordo collettivo MMG individua le prestazioni erogabili. Non si rinviene una specifica fonte per l'assistenza infermieristica distrettuale	2G
Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie; educazione alla maternità responsabile e somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, assistenza alle donne in stato gravidanza; assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza, assistenza ai minori in stato di abbandono o in situazione di disagio; adempimenti per affidamenti ed adozioni	<u>Legge 29 luglio 1975, n. 405; Legge 22 maggio 1978, n. 194; D.M. 24 aprile 2000 «P.O. materno infantile»; D.P.C.M. 14 febbraio 2001; D.L. 1° dicembre 1995, convertito nella legge 31 gennaio 1996, n. 34</u>	Il P.O. individua modalità organizzative nell'ambito del «percorso nascita», trasporto materno e neonatale, assistenza ospedaliera (compresa urgenza ed emergenza) ai bambini, riabilitazione, tutela salute della donna. Lo stesso P.O. individua requisiti organizzativi e standard di qualità delle U.O. di ostetricia e neonatologia ospedaliere, inclusa la dotazione di personale. La <u>legge n. 34 del 1996</u> prevede 1 C.F. ogni 20 mila abitanti	Le prestazioni erogabili sono diffusamente elencate nel P.O: materno infantile e nel <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2001.</u>	2G
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi	<u>D.P.R. 10 novembre 1999</u> a P.O. Tutela della salute mentale; <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2001</u>	Il P.O. individua modalità di organizzazione dei servizi, prevedendo	Il P.O. Tutela della salute mentale descrive diffusamente le prestazioni ambulatoriale e domiciliari	2G

psichiatriche e/o delle famiglie.		che il DSM sia istituito in ogni azienda; qualora sia articolato in moduli, ogni modulo serve un ambito territoriale con un bacino d'utenza non superiore a 150 mila abitanti. Il DSM ha un organico di almeno un operatore ogni 1500 abitanti. Ogni SPDC ha un numero di P.L. non superiore a 16; il totale dei P.L. è tendenzialmente pari per 10 mila ab.	dei servizi	
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool	D.P.R. 1° ottobre 1990, n. 309 (TU disciplina stupefacenti). Provvedimento 21 gennaio 1999 Accordo Stato-Regioni per la «Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti». <u>Legge 30 marzo 2001, n. 125;</u> <u>Provvedimento 5 agosto 1999</u> - Intesa Stato-Regioni «Determinazione dei requisiti minimi standard dei servizi privati di assistenza ai tossicodipendenti»; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 230; <u>D.M. 21 aprile 2000</u> «P.O. Tutela salute in ambito penitenziario»; <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2001</u>	L'accordo 21 gennaio 1999 formula «calde raccomandazioni» circa l'organizzazione dei servizi	L'accordo 21 gennaio 1999 individua le specifiche prestazioni delle unità operative specializzate nel settore delle t.d.	2G
(compresi i td. detenuti o internati) e/o delle famiglie.		Il <u>provvedimento 5 agosto 1999</u> individua i requisiti delle strutture e del personale impiegato	Il <u>provvedimento 5 agosto 1999</u> individua le specifiche prestazioni erogate dai servizi privati	2G
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	<u>Legge 23 dicembre 1978, n. 833</u> , art. 26; <u>D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124</u> , art. 3 Linee guida 7 maggio 1998 per le attività di riabilitazione; <u>D.P.C.M. 1° dicembre 2000</u> ; <u>D.P.C.M.</u>	Le linee guida del 1998 definiscono e descrivono le caratteristiche e le funzioni dei centri ambulatoriali di riabilitazione	Le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte nelle linee guida del 1998	2G

Soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione.	<u>14 febbraio 2001</u>	(distinguendole da quelle dei presidi ambulatoriali - che operano ex <u>D.M. 22 luglio 1996</u>). L'inserimento nei programmi è subordinato alla formulazione di un programma terapeutico globale.		
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali	<u>D.L. 28 dicembre 1998, n. 450</u> conv. Nella <u>legge 26 febbraio 1999, n. 39</u> ; <u>D.M. 28 settembre 1999</u> ; <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2001</u>		La definizione dei protocolli operativi è demandata dal D.M. alle regioni e P.A.	2G
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV	<u>Legge 5 giugno 1990, n. 135</u> ; <u>D.P.R. 8 marzo 2000</u> «P.O. AIDS»; <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2001</u>	Il P.O. descrive le caratteristiche dei servizi inseriti nella rete assistenziale.	Le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte nel P.O.	2G

132

Assistenza territoriale e semiresidenziale e residenziale

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e Standard	Liste di prestazioni	Rif.
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie.	<u>D.P.R. 10 novembre 1999</u> «P.O. Tutela della salute mentale»	In base al P.O., ogni struttura residenziale non ha più di 20 p.l. con una dotazione complessiva di 1 p.l. per 10 mila ab.	Le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte dal P.O.	2H
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali.	<u>Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26</u> ; <u>D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3</u> ; Linee guida 7 maggio 1998 per le attività di riabilitazione <u>D.M. 21 maggio 2001</u> <u>D.P.C.M. 1° dicembre 2000</u>	Le linee guida del 1998 definiscono e descrivono le caratteristiche e le funzioni dei presidi di riabilitazione extraospedalieri a ciclo diurno o continuativo e delle RSA per	Le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte nelle Linee guida del 1998.	2H

Soggiorno per cure dei portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione		disabili. Il <u>D.M. 21 maggio 2001</u> fissa i requisiti minimi delle strutture alternative alla famiglia		
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e dal alcool (compresi i td. detenuti o internati)	D.P.R. 1° ottobre 1990, n. 309 (TU disciplina stupefacenti). Provvedimento 21 gennaio 1999 Accordo Stato-Regioni per la «Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti». <u>Legge 30 marzo 2001, n. 125</u> ; <u>Provvedimento 5 agosto 1999</u> - Intesa Stato-Regioni «Determinazione dei requisiti minimi standard dei servizi privati di assistenza ai tossicodipendenti» <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2001</u>	Il provvedimento individua le specifiche prestazioni erogate dai servizi privati, i requisiti delle strutture e del personale impiegato	Le prestazioni erogabili sono genericamente descritte nell'accordo Stato-Regioni	2H
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani (RSA per non autosufficienti)	<u>Legge 11 marzo 1988, n. 67</u> ; «P.O. anziani»-1991; Linee guida sulle RSA 31 marzo 1994; <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2001</u> ; <u>D.M. 21 maggio 2001</u>	Il <u>D.M. 21 maggio 2001</u> fissa i requisiti minimi delle strutture alternative alla famiglia	Le prestazioni erogabili sono genericamente descritte nel P.O. anziani	2H
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV	<u>Legge 5 giugno 1990, n. 135</u> ; <u>D.P.R. 8 marzo 2000</u> «P.O. AIDS» <u>D.M. 21 maggio 2001</u>	Il <u>D.M. 21 maggio 2001</u> fissa i requisiti minimi delle strutture alternative alla famiglia	Le prestazioni erogabili sono genericamente descritte nel P.O.	2H
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali	<u>D.L. 28 dicembre 1998, n. 450</u> conv. Legge 26 febbraio 1999, n. 39; <u>D.M. 28 settembre 1999</u> <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2001</u>		La definizione dei protocolli operativi è demandata alle regioni.	2H

1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.

Livello di Assistenza Macro-livelli	Livelli di Assistenza micro-livelli	Prestazioni	% costi a carico dell'utente o del Comune	Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie <u>D.P.C.M. 14 febbraio 2001</u>	Normativa di riferimento
7. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare					
	Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP)	a) prestazioni a domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta; b) prestazioni a domicilio di medicina specialistica; c) prestazioni infermieristiche a domicilio; d) prestazioni riabilitative a domicilio; e) Prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [cfr. % colonna a fianco]; f) prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa;	50%	Assistenza domiciliare integrata	<u>L. n. 833 del 1978 art. 25 P.O. Anziani</u>
	Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità per la	a) prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, di indagine diagnostica alle donne, ai minori alla coppia e alle famiglie (ivi		1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche e	<u>L. n. 405 del 1975</u>

	procreazione responsabile e l'interruzione di gravidanza.	comprese le famiglie adottive ed affidatarie).	riabilitative	
			<p>2. Attività assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche.</p> <p>3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni.</p> <p>4. Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi</p>	<p><u>L. n. 194 del 1978</u></p> <p>Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali</p> <p><u>L. n. 66 del 1966</u></p> <p><u>L. n. 269 del 1998</u></p> <p><u>D.M. 24 aprile 2000</u> «P.O. Materno Infantile»</p>
	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	a) prestazioni ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il domicilio	Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale e domiciliare	<p><u>D.P.R. 10 novembre 1999</u> «P.O. tutela della salute mentale 1998/2000»</p>
	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di	a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative	Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga tramite	<p><u>D.P.R. n. 309 del 1990</u></p> <p><u>L. n. 45 del</u></p>

	tossicodipendenti e/o delle famiglie	compreso quelle erogate durante il periodo della disassuefazione; b) i programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.		prestazioni di tipo ambulatoriale e domiciliare	<u>1999</u> Accordo Stato-Regioni 21.1.1999
	Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici psichici e sensoriali	a) prestazioni ambulatoriali, riabilitative e socio-riabilitative presso il domicilio; b) assistenza protesica.		1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali e assistenza protesica. 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime domiciliare	<u>L. n. 833 del 1978</u> art. 26 Prov. 7 maggio 1978 «Linee guida del Min. Sanità per le attività di riabilitazione» <u>L. n. 104 del 1992</u> <u>L. n. 162 del 1998</u> Leggi regionali*
	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali	a) Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare		Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare	<u>L. n. 39 del 1999</u>
	Attività sanitaria e socio-sanitaria a persone con infezione da HIV (3)	a) Prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare			<u>L. n. 135 del 1990</u> <u>D.P.R. 8 marzo 2000</u> «P.O. AIDS»
8. Assistenza territoriale semi-residenziale					
	Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche,		Tutela delle persone affette da disturbi mentali	<u>D.P.R. 10 novembre 1999</u> «P.O.

	programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	riabilitative e socioriabilitative in regime semi-residenziale		tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo semi-residenziale	tutela della salute mentale 1998/2000»
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	a) prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative, in regime semiresidenziale. b) prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semi-residenziale per disabili gravi [cfr. % colonna a fianco]	30%	1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali in regime semi-residenziale. 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime semi-residenziale, compresi gli interventi	<u>L. n. 833 del 1978</u> , art. 26 Provv. 7 maggio 1978: linee guida del Min. Sanità per le attività di riabilitazione
		- rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione; d) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.		Di sollievo alla famiglia	<u>L. n. 104 del 1992</u> ; <u>L. n. 162 del 1998</u> Leggi regionali
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti	a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative in regime semi-residenziale; b) programmi di riabilitazione e		Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga in regime semi-residenziale, di riabilitazione e reinserimento	<u>D.P.R. n. 309 del 1990</u> ; <u>L. n. 45 del 1999</u> Accordo Stato-Regioni 21.1.1999

		reinserimento per tutta la fase di dipendenza.		sociale	
	Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani	a) Prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semi-residenziale, ivi compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]	50%	Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi a ciclo diurno, compresi interventi e servizi di sollievo	Linee guida Min. Sanità 31.3.1994 <u>L. n. 67 del 1988</u> <u>L. n. 451 del 1998</u> <u>D.Lgs. n. 229 del 1999</u> <u>D.P.R. 23 luglio 1998</u> «Piano Sanitario 1998/2000» Leggi e Piani regionali*
	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone con infezione da HIV (4)	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime semiresidenziale			<u>L. n. 135 del 1990</u> <u>D.P.R. 8 marzo 2000</u> «P.O. aids»
9. Assistenza territoriale residenziale					
	Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale b) prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in	60%	1. Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo residenziale 2. Accoglienza in strutture a bassa intensità	<u>D.P.R. 10 novembre 1999</u> «P.O. tutela della salute mentale 1998/2000»

		disassuefazione; b) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.		reinserimento sociale	
	Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani	a) prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in fase intensiva ed estensiva; b) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]	50%	Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo, compresi interventi e servizi di sollievo	Linee guida Min. Sanità 31.3.1994 <u>L. n. 67 del 1988</u> L. n. 451 del 1998 <u>D.Lgs. n. 229 del 1999</u> <u>D.P.R. 23 luglio 1998</u> «Piano Sanitario 1998/2000» Leggi e Piani regionali*
	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone con infezione da HIV (5)	a) Prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale	30%	Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali	<u>L. n. 135 del 1990</u> <u>D.P.R. 8 marzo 2000</u> in «P.O. AIDS»
	Attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali	a) Prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale		Prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale	<u>L. n. 39 del 1999</u>
11. Assistenza penitenziaria					
	Assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche e,			

	dei detenuti	riabilitative e socio-riabilitative per le dipendenze e disturbi mentali		
--	--------------	--	--	--

Nota: * Trattasi di leggi regionali relative alle modalità organizzative dei servizi e di erogazione delle prestazioni, che non individuano livelli ulteriori di assistenza rispetto alla normativa nazionale.

 (3) Così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 28 novembre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286).

(4) Così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 28 novembre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286).

(5) Così modificato dall'art. 1, D.P.C.M. 28 novembre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286).
